



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott. Antonio Manna	Presidente
dott. Adriano Piergiovanni Patti	Consigliere
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel.
dott. Fabrizio Amendola	Consigliere
dott. Gualtiero Michelini	Consigliere

OGGETTO: contratto a tempo determinato - conversione - giudicato - successiva domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni e alla regolarizzazione contributiva - limiti

Ud. 27/11/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **1089/2021** r.g., proposto

da

Romeo Antonino, elett. dom.to in Via Lenzi n. 5, Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì.

ricorrente

contro

Rete Ferroviaria Italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.ta in Via XXVII Luglio n. 40, Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino.

controricorrente

nonché

I.N.P.S., - Gestione speciale di previdenza marinara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio, Emanuele De Rose, Antonietta Coretti.

resistente con procura

e

Ferrovie dello Stato spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

intimata



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 170/2020 pubblicata in data 18/06/2020, n. r.g. 211/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2024 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello;

Vista la memoria depositata dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano.

Udita la discussione dei difensori delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Antonino Romeo aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 1036/2007 del 16/10/2007 passata in giudicato, la declaratoria di nullità del termine finale e la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato dal 05/07/1995, nonché la condanna di RFI spa a riammetterlo in servizio con la qualifica rivestita da ultimo e a risarcirgli il danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine fino all'effettiva riassunzione.

Adiva il Tribunale di Messina per ottenere la quantificazione della condanna risarcitoria, nonché la condanna di RFI spa e di F.S. spa al versamento dei contributi previdenziali all'INPS per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro era rimasto sospeso, nei limiti della prescrizione, o, in subordine, la condanna alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, o, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della somma corrispondente all'attualizzazione della rendita vitalizia pensionistica persa in conseguenza del mancato accredito contributivo per il periodo 1995-2008, ovvero, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento diretto del trattamento pensionistico sin dalla data di maturazione dei relativi requisiti.

2.- Costitutosi il contraddittorio, disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Ferrovie dello Stato spa e condannava RFI spa al risarcimento del danno quantificato sulla base della retribuzione globale di fatto ex art. 18 L. n. 300/1970, detraendo quanto percepito a titolo di *aliunde perceptum* e quindi liquidando in favore del Romeo il complessivo importo di euro 262.689,85 oltre accessori.

Inoltre rigettava la domanda di liquidazione dei ratei di trattamento di fine rapporto in quanto tardiva, avanzata per la prima volta con le note del



19/02/2013, rigettava la domanda di ricostituzione della ^{Data pubblicazione 09/01/2025} posizione contributiva, di costituzione della rendita vitalizia e le altre subordinate ritenendo che a tutte queste ulteriori domande fosse di ostacolo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1063/2007, con cui la condanna risarcitoria era stata limitata al parametro delle retribuzioni perdute, mentre la domanda era stata proposta anche con riguardo al danno da mancata copertura contributiva, sicché a fronte dell'omessa pronuncia il Romeo avrebbe dovuto proporre apposita impugnazione, nella specie non proposta.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale del Romeo, condannava RFI spa a pagare al Romeo la somma di euro 324.421,58 a titolo di danno da lucro cessante per le retribuzioni non percepite, condannava inoltre RFI spa a versare all'INPS i contributi previdenziali per il periodo 24/04/2004-04/03/2009, commisurati alle retribuzioni quantificate per il corrispondente periodo dal C.T.U. e dichiarava assorbite le altre domande; rigettava l'appello incidentale, con cui RFI spa intendeva ottenere il rigetto di tutte le domande del Romeo.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) la sentenza presupposta di questa Corte n. 1063/2007, è passata in giudicato in data 16/12/2009;
- b) il Romeo è stato effettivamente riammesso in servizio in data 05/03/2009;
- c) la sua domanda di quantificazione del danno riguarda il periodo dall'11/09/1995 (data di cessazione del rapporto di lavoro a termine) fino al 05/03/2009;
- d) la questione che si pone è se nella domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro, determinato nella misura delle retribuzioni non percepite, debba farsi rientrare anche quella di condanna al risarcimento del danno da mancato versamento della contribuzione per il periodo di sospensione del rapporto;
- e) applicando il principio di diritto affermato da Cass. n. 5581/2012, deve escludersi che si sia formato un giudicato implicito sulla distinta domanda di risarcimento del danno da mancata contribuzione, poiché



essa si fonda su fatti giustificativi diversi da quelli relativi al danno da mancata retribuzione, sicché sul punto la sentenza di primo grado va riformata;

- f) tuttavia, in parziale accoglimento dell'eccezione sollevata da RFI spa in primo grado e riproposta in appello, va dichiarata la parziale prescrizione del diritto alla copertura previdenziale;
- g) al riguardo, la giurisprudenza invocata dal Romeo, secondo cui il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è calzante, perché si riferisce al diritto dell'INPS di pretendere i contributi, tanto è vero che quella giurisprudenza esclude l'obbligo datoriale di pagare le sanzioni dovute sulla contribuzione per il periodo precedente il passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto, con effetto costitutivo, l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- h) il lavoratore ha invece una posizione diversa, perché a lui non è precluso di chiedere unitamente al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e del conseguente diritto al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, pure la corrispondente copertura previdenziale;
- i) pertanto il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione intervenuta in data 24/04/2009;
- j) quindi RFI spa va condannata al versamento dei contributi a far data dal quinquennio anteriore, ossia dal 24/04/2004 al 04/03/2009 (essendo stato il dipendente riammesso in servizio in data 05/03/2009);
- k) restano assorbite le ulteriori domande, riproposte in via subordinata dal Romeo;
- l) il danno determinato dalle retribuzioni perdute va liquidato tenendo conto degli aggiornamenti della retribuzione contrattuale via via maturati nel tempo, ivi compresa l'indennità di navigazione, non applicandosi il parametro dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 18 L. n. 300/1970 erroneamente applicato dal Tribunale;
- m) infondato è invece il motivo di appello con cui il Romeo si duole della detrazione dell'*aliunde perceptum*, anzi che procedere ad una



riparametrazione mese per mese, atteso che la finalità del regime risarcitorio è di compensare il danno nella sua globalità e di non accordare un risarcimento superiore al danno effettivamente patito;

- n) infondato è altresì l'ulteriore motivo di appello, con cui il Romeo lamenta la mancata liquidazione del rateo di t.f.r. per aver il Tribunale ritenuto tardiva la domanda, atteso che quel rateo rientrerebbe certo nel danno risarcibile in considerazione della natura di retribuzione differita, ma pur sempre sotto forma di mancato accantonamento annuale ed invece il ricorrente con la domanda di primo grado, ha limitato la domanda risarcitoria alle "retribuzione perse".

4.- Avverso tale sentenza Romeo Antonino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

5.- Rete Ferroviaria Italiana spa ha resistito con controricorso.

6.- L'INPS ha depositato solo la procura speciale in calce al ricorso notificato. Ferrovie dello Stato spa è rimasta intimata.

7.- Il ricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale e poi per la pubblica udienza.

8.- Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento degli altri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione per falsa applicazione" degli artt. 2948 c.c. e 3, co. 9, L. n. 335/1995, nonché dell'art. 2935 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che per il lavoratore il termine di prescrizione del diritto al versamento contributivo decorra dalla data di cessazione originaria del rapporto di lavoro anzi che dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di conversione del rapporto di lavoro medesimo, dando luogo ad un'evidente asimmetria rispetto a quanto accade per l'INPS (v. ricorso per cassazione, p. 10).

In particolare precisa che la sentenza presupposta è passata in giudicato a dicembre 2007, sicché, considerando questo come *dies a quo*, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (07-08/09/2009) è un utile atto interruttivo con effetto anche sospensivo della decorrenza del termine di prescrizione.

Il motivo è infondato.



Nell'esaminare la questione relativa alla decorrenza del diritto dell'INPS al versamento dei contributi previdenziali, da far valere nei confronti del datore di lavoro, nel caso di licenziamento impugnato dal lavoratore e di applicabilità della tutela c.d. reale prevista dall'art. 18 L. n. 300/1970 e, poi, dagli artt. 2, co. 2, e 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, questa Corte ha affermato che il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (Cass. sez. un. n. 10232/2003; Cass. n. 2130/2018).

In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell'INPS comincia quindi a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 10/03/2021, n. 6722).

A tale fattispecie non può essere equiparata quella della conversione del rapporto di lavoro costituito *ab origine* a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nullo. In tal caso, infatti, la disciplina è quella comune delle obbligazioni (tranne che per il profilo risarcitorio, regolato oggi in modo speciale dall'art. 32 L. n. 183/2010). Attesa la nullità del termine finale, il rapporto di lavoro deve ritenersi mai estinto, sicché *medio tempore* – ossia durante il periodo che intercorre fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità – in mancanza in prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (C. Cost. n. 29/2019; Cass. sez. un. n. 2990/2018; C. Cost. n. 303/2011).

Resta invece intatto l'obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro, proprio perché non estinto. Questa Corte ha già



affermato che l'obbligazione relativa ai contributi è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, sicché rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120/2019). In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto persistente l'obbligo contributivo (commisurato alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente: c.d. minimale contributivo) anche in caso di impossibilità per forza maggiore non prevista però dal contratto collettivo come causa di sospensione del rapporto di lavoro (Cass. n. 4676/2021).

Ne consegue che tale principio vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui la mancata prestazione lavorativa e la correlativa mancata retribuzione siano dipese dalla nullità del termine finale originariamente pattuito nel contratto di lavoro.

In tal caso il diritto dell'INPS è esercitabile sin dalla scadenza del termine finale nullo, non esistendo alcun impedimento di diritto rilevante ex art. 2935 c.c. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (*ex multis* Cass. ord. n. 13343/2022). Analogamente, sono impedimenti di mero fatto - e come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione - l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. ord. n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018).

In applicazione di tali principi questa Corte ha affermato che, in caso di



controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. ord. n. 8921/2023).

Pertanto nel caso in esame il termine di prescrizione del diritto dell'INPS ai contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine nullo, giorno per giorno. Non può invece essere applicata la disciplina dettata dall'art. 18 L. n. 300/1970 (e poi dagli artt. 2, co. 2, e 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015), in quanto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp.prel.c.c.). Ne consegue che neppure sono invocabili i principi di diritto affermati da questa Corte in relazione a quella disciplina eccezionale.

In tal modo si ricompono la simmetria fra il diritto dell'INPS di pretendere i contributi *medio tempore* e, in caso di omessa contribuzione, il diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva, che è una forma di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva: per entrambi il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione è quello della scadenza del termine nullo. Sul punto la motivazione spesa dalla Corte territoriale va pertanto corretta (art. 384, ult.co., c.p.c.).

Ne consegue che per la parte di contributi prescritti si verifica la condizione alla quale erano subordinate le altre domande del lavoratore: quella di costituzione della rendita vitalizia e quella di risarcimento del danno per equivalente.

Va infatti ribadito che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972; Cass. n. 6911/2000; Cass. n. 701/2024). Questa Corte ha infatti precisato che *"ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare ... o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto*



contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) ..." (Cass. n. 23376/2020).

Resta fermo che *"... ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi"* è una *species* dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno. La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno. Quindi si tratta di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica. Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).

Quindi va condiviso e ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui vi è l'indubbio interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l'insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024 cit.).

Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non può neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all'INPS), quale *species* del danno risarcibile ex art. 2116, co. 2, c.c.



Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all'INPS), tanto che l'INPS viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l'INPS possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi a condizione che non siano prescritti. Ne deriva che il *dies a quo* del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra INPS e lavoratore.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la pronunzia sulla domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e su quella di risarcimento del danno (per equivalente) da omissione contributiva ex art. 2116 c.c.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al rigetto implicito della domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e di quella di risarcimento del danno (per equivalente) da omissione contributiva ex art. 2116 c.c.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in alternativa al secondo e al terzo motivo, laddove si ritenesse che la Corte territoriale abbia comunque rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2116 c.c., in alternativa al secondo e al terzo motivo, laddove si ritenesse che la Corte territoriale abbia comunque rigettato la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva.

I quattro motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.

Una volta accertata la prescrizione dei contributi – sia per l'INPS titolare del diritto ai contributi, sia per il lavoratore titolare del diritto al risarcimento del danno in forma specifica cagionato dall'omissione contributiva non più



recuperabile sotto forma di "regolarizzazione contributiva" in quanto prescritta – la Corte territoriale era chiamata a pronunciarsi sulle domande – proposte dal lavoratore in via logicamente subordinata – di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e di risarcimento del danno per equivalente da omissione contributiva.

Questa Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l'assicurato un'azione di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all'INPS ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116, co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 701/2024 cit.; Cass. n. 6722/2021; Cass. ord. n. 2164/2021).

Con riguardo alla rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, va ribadito che qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione soltanto un "congegno", ossia un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore (Cass. n. 31337/2022).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché vengano esaminate e decise le domande subordinate proposte dal lavoratore in relazione al periodo per il quale la contribuzione previdenziale risulta prescritta, sicché, per quanto sopra precisato, non può essere pronunciata condanna del datore di lavoro al relativo versamento all'INPS, neppure in termini di "regolarizzazione contributiva" quale risarcimento del danno in forma specifica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania per la decisione delle



domande in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 27/11/2024.

Il Consigliere est.

dott. Francescopaolo Panariello

Il Presidente

dott. Antonio Manna

